

novembre 2010⁶⁵.

A decorrere dal 1 febbraio 2011 (data di pubblicazione del decreto interministeriale), il Fondo gestisce - relativamente all'attività abrogata - esclusivamente le garanzie già concesse fino all'estinzione del finanziamento ovvero, in caso di escussione, fino al recupero dell'importo liquidato dalla banca.

Consap è stata confermata nella gestione della nuova iniziativa con Disciplinare sottoscritto in data 23 giugno 2011. Tale iniziativa prevede l'erogazione di prestiti, anche in rate pluriennali, assistiti da garanzia statale e fino a 25 mila euro, in favore di studenti regolarmente iscritti ad un corso universitario o post- universitario, residenti in Italia e di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il Fondo liquida alla banca il 70 per cento dell'importo rimasto insoluto e provvede successivamente a recuperare la somma nei confronti del beneficiario inadempiente, anche mediante la procedura di iscrizione a ruolo.

L'esercizio 2014 registra esclusivamente uscite per 599,3 migliaia di euro; il disavanzo di esercizio, di pari importo, riduce il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 ad euro 16,3 milioni.

In merito all'attività a stralcio del Fondo⁶⁶, nel 2014, estinti tutti i finanziamenti ammessi, a suo tempo, alla relativa garanzia, non risulta in essere alcuna nuova garanzia.

Consap ha, pertanto, provveduto a trasferire, in data 9 settembre 2014, le rimanenti risorse della cessata iniziativa, pari a 34,4 migliaia di euro, sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale, dedicato alla nuova iniziativa.

Con riferimento alla nuova tipologia d'intervento, nel 2014, sono pervenute n. 424 richieste, ne sono state istruite n. 417 e di queste ne sono state autorizzate n. 259 con un tasso di accoglimento del 61 per cento.

Le spese di gestione sono pari a 268,62 migliaia di euro e si riferiscono per 263,13 migliaia di euro alle spese anticipate da Consap⁶⁷ e a 5,5 migliaia di euro a quelle sostenute direttamente dal Fondo per la certificazione del rendiconto d'esercizio.

2.10.2. Fondo per il credito per i nuovi nati – PCM

Il DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale (volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo rotativo, denominato Fondo di credito per i nuovi nati⁶⁸, con una dotazione di 25 milioni

⁶⁵ Cfr. deliberazione 2/2013/G della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato "Fondo per le politiche giovanili".

⁶⁶ Attività disciplinata dal decreto interministeriale del 6 dicembre 2007 abrogato dall'art. 10 del decreto interministeriale del 19 novembre 2010.

⁶⁷ In particolare, tra le spese anticipate da Consap, la voce preponderante riguarda gli oneri complessivi relativi all'impegno a tempo pieno e pro-quota prestato del personale, anche dirigenziale, dedicato a fornire servizi connessi alla gestione del Fondo pari a 180,03 migliaia di euro. Le altre spese anticipate da Consap si riferiscono per circa 14 mila euro all'utilizzo di locali e servizi accessori, per 16,36 migliaia di euro alle spese generali e informatiche, per circa 11 mila euro ai compensi per organi collegiali e infine per 41,71 migliaia di euro agli oneri determinati in via forfettaria.

⁶⁸ Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, con decreto del 21 ottobre 2009, ha affidato a Consap la gestione del Fondo.

di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, per l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

Scaduti i citati termini per l'accesso alle garanzie del Fondo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - in data 22 maggio 2012 - ha esteso la disciplina relativa all'attuazione ed alla gestione del Fondo rendendo, altresì, ammissibili alla garanzia dello stesso anche le erogazioni di finanziamento relative ai bambini nati o adottati nel 2012, 2013, 2014.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto infine la soppressione del "Fondo di credito per i nuovi nati" dal 1 gennaio 2014 e, contestualmente, la costituzione del "Fondo nuovi nati"⁶⁹, al quale trasferire le disponibilità della precedente iniziativa.

La gestione soppressa proseguirà fino alla naturale scadenza delle garanzie prenotate o già confermate, ovvero in caso di escusione, fino al termine dell'attività di recupero delle somme liquidate alle banche.

Consap, secondo le indicazioni comunicate dal Dipartimento con nota del 29 aprile 2014, ha trasferito alla nuova iniziativa, in data 19 maggio 2014, le risorse risultate disponibili sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale intestato alla Presidenza del Consiglio pari a 37,8 milioni di euro, mantenendo nella dotazione della cessata iniziativa la somma di 5,3 milioni di euro stimata per la gestione a stralcio.

Per quanto concerne l'attività di recupero crediti, affidata in convenzione ad Equitalia, nel 2014, sono stati inviati n. 589 avvisi di pagamento (c.d. fase pre-coattiva) di cui n. 37 posizioni sono state iscritte a ruolo (c.d. fase coattiva). I crediti verso beneficiari inadempienti, al 31 dicembre 2014, sono stati pari a 2,34 milioni di euro⁷⁰ di cui gestiti da Equitalia circa 2 milioni di euro⁷¹.

Le spese di gestione sono pari a 151,20 migliaia di euro e si riferiscono per 143,71 migliaia di euro alle spese anticipate da Consap⁷² e per 7,5 migliaia di euro a quelle sostenute direttamente dal Fondo per la revisione contabile del rendiconto e per l'attività di recupero dei crediti da parte di Equitalia. Tali spese rappresentano il 19,89 per cento del capitale erogato.

L'esercizio 2014 registra entrate per euro 4,2 milioni ed uscite per 1,5 milioni di euro, chiudendo, pertanto, con un avanzo di 2,7 milioni di euro. Il patrimonio netto, per effetto del risultato d'esercizio ed al netto del trasferimento di 37,8 milioni di euro risulta negativo per 0,2 milioni di euro.

⁶⁹ Nel Fondo sono confluite le risorse, pari a 27,78 milioni di euro, disponibili alla data dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 del soppresso "Fondo per il credito per i nuovi nati". Tali risorse sono allocate sul conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

⁷⁰ Tale importo, al netto del fondo svalutazione credito corrisponde a 1,15 milioni di euro.

⁷¹ Tale valore si riferisce per 1,23 milioni di euro alla fase pre-coattiva e per 780,40 migliaia di euro a quella coattiva.

⁷² In particolare, tra le spese anticipate da Consap, la voce preponderante riguarda gli oneri complessivi relativi all'impegno a tempo pieno e pro-quota prestato dal personale, anche dirigenziale, dedicato a fornire servizi connessi alla gestione del Fondo pari a 73,17 migliaia di euro. Le altre spese anticipate da Consap si riferiscono: per circa 14 mila euro all'utilizzo di locali e servizi accessori; per circa 27 mila euro a spese generali e informatiche; per 5,52 migliaia di euro ai compensi per organi collegiali e infine a 23,95 migliaia di euro agli oneri determinati in via forfettaria.

2.10.3. Fondo nuovi nati – PCM

Come sopra descritto, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l'istituzione dal 1 gennaio 2014 del "Fondo nuovi nati" destinato a contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito⁷³. Il Fondo, non ha svolto attività nel 2014 in quanto diverrà operativo con l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale saranno stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato⁷⁴ che "in considerazione del fatto che tale Fondo per i nuovi nati è finalizzato, come già ricordato, alla concessione, una tantum, di un contributo per il sostegno di bambini nati o adottati nel corso dell'anno 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, sembra potersi escludere, per lo stesso il carattere di "rotatività"".

2.10.4. Fondo per la casa – PCM

L'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo di accesso al credito per le giovani coppie e i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi" (c.d. Fondo per la casa), con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro⁷⁵.

Con l'entrata in vigore, in data 29 settembre 2014, del decreto interministeriale del 31 luglio 2014, che ha reso attuativo l'art. 1, comma 48, lett. c) della legge n. 147 del 2013 che ha istituito il nuovo "Fondo di garanzia per la prima casa", e ha individuato Consap quale gestore del "Fondo di garanzia per la prima casa", è cessata l'operatività del "Fondo per la casa" le cui attività e passività confluiranno nel nuovo Fondo.

Nel 2014 fino al 29 settembre, data di cessazione dell'attività, sono pervenute n. 61 richieste di ammissione alla garanzia di cui n. 36 ammesse alla garanzia con una percentuale di accoglimento di circa il 59 per cento.

L'esercizio 2014 registra entrate per 500 mila euro ed uscite per 450,5 migliaia di euro, chiudendo con un avanzo di 49,5 migliaia di euro che, al 29 settembre 2014, aumenta il patrimonio netto a 46,89 milioni di euro.

⁷³ Cfr. deliberazione 2/2013/G della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato "Fondo politiche per la famiglia".

⁷⁴ Nota prot. DIPFAM 0001206 del 23/04/2015.

⁷⁵ In data 17 dicembre 2010 è stato emanato il decreto regolamentare n. 256, che disciplina l'accesso e le modalità di funzionamento del fondo; sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale fino ad un ammontare massimo di 200 mila euro, erogati a favore di soggetti, con un lavoro prevalentemente precario, di età inferiore a 35 anni, percipienti un reddito certificato ISEE inferiore a 35 mila euro e che non siano proprietari di altra abitazione. Il decreto del 24 giugno 2013, n. 103 ha successivamente modificato alcuni criteri di ammissione al Fondo per facilitare l'accesso all'iniziativa, prevedendo l'innalzamento del reddito complessivo ISEE da 35 a 40 mila euro, la priorità per i richiedenti non occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e l'aumento della superficie utile abitabile da 90 a 95 mq. Il decreto del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni in legge n. 124 del 28 ottobre 2013, ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'accesso al Fondo anche dei giovani di età inferiore a 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, disponendo inoltre un ulteriore incremento della dotazione del fondo di euro 10 milioni, per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Le spese di gestione del Fondo, sono pari a 139,59 migliaia di euro e si riferiscono per 134,10 migliaia di euro alle spese anticipate da Consap⁷⁶ e a 5,5 migliaia di euro a quelle sostenute direttamente dal Fondo per la certificazione del rendiconto d'esercizio.

2.10.5. Fondo di garanzia per la prima casa – MEF

L'art. 1 comma 48 lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il nuovo "Fondo di garanzia per la prima casa", cui sono attribuite risorse pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Fondo per la casa".

Il primo esercizio relativo alla gestione del Fondo decorre dalla data di sottoscrizione (15 ottobre 2014) del Disciplinare tra Consap e il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e chiude il 31 dicembre 2015.

2.10.6. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura – MIN. INT⁷⁷

L'art. 2, comma 6-sexies, della legge n. 10 del 2011 ha disposto l'unificazione, a far data dal 31 marzo 2011, del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso" (istituito con legge n. 512 del 22 dicembre 1999) e del "Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" (istituito con legge n. 44 del 23 febbraio 1999) nel nuovo "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", demandando al Governo di provvedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, all'adozione di un regolamento che lo disciplini⁷⁸.

Il decreto-legge n. 79 del 20 giugno 2012, convertito dalla legge n. 131 del 2012, ha stabilito che le disponibilità del Fondo, residue alla fine di ogni esercizio, vengano riassegnate, senza pregiudicare le finalità istituzionali del Fondo stesso, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Il Fondo è alimentato, da un contributo dello Stato, da un contributo sui premi assicurativi, dai proventi derivanti dall'incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefici revocati o riformati e dall'esercizio del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

Con riguardo alle somme corrisposte agli aventi titolo, il Fondo si surroga, nei diritti della parte civile o dell'autore, verso il soggetto condannato al risarcimento del danno avvalendosi dello strumento dell'iscrizione a ruolo. L'importo recuperato viene versato da Equitalia sul Capo XIV, capitolo 3560 Entrate varie ed eventuali dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per la successiva riassegnazione al capitolo di bilancio 2341.

Nel 2014, le entrate del Fondo sono costituite principalmente: da contributi

⁷⁶ In particolare, tra le spese anticipate da Consap, le principali voci si riferiscono: per 84 mila euro al costo del personale; per 20,2 migliaia di euro all'utilizzo dei locali e alle spese generali; per 7,5 migliaia di euro alle attività informatiche ed per 22,3 migliaia di euro alla maggiorazione riconosciuta al Gestore.

⁷⁷ Cfr. anche il capitolo della presente relazione sul ministero dell'Interno.

⁷⁸ Il 26 aprile 2011, nelle more dell'adozione del regolamento, è stato sottoscritto un atto di concessione transitorio che ha attribuito la gestione del nuovo Fondo a Consap. Detto regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 19 febbraio 2014 n. 60 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2014, è entrato in vigore dal 24 aprile 2014. Il 20 gennaio 2015 è stato sottoscritto da Consap e dal Ministero dell'interno l'atto di concessione per la gestione da parte di Consap del Fondo "unificato".

assicurativi⁷⁹ ammontanti ad euro 77,48 milioni; dai contributi statali⁸⁰ pari ad euro 2 milioni; dai proventi patrimoniali e finanziari di circa 2 milioni di euro e dalle revoche di elargizioni e mutui decretate nell'anno per euro 1,4 milioni.

Tutte le somme che alimentano il fondo confluiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalità e i tempi previsti nel provvedimento di concessione.

Le uscite si riferiscono per euro 57,7 milioni alle erogazioni di capitale. In particolare, le uscite per decreti di elargizione sono pari ad euro 10,9 milioni, quelle per decreti di mutuo pari ad euro 10,2 milioni, quelle a seguito di delibere di erogazione pari ad euro 36,6 milioni.

Le restanti spese si riferiscono per euro 0,7 milioni alle imposte d'esercizio, per euro 1,4 milioni alle somme trasferite o da trasferire allo Stato a seguito di revoca e per euro 2,4 milioni alle spese di struttura. Quest'ultime sono per euro 2 milioni anticipate da Consap e per euro 0,4 milioni erogate dal Fondo. Le prime riguardano principalmente i costi del personale (1,5 milioni di euro), le spese di utilizzazione dei locali e servizi accessori (150,83 migliaia di euro), le spese generali e informatiche (71,17 migliaia di euro), altre spese (circa 301 mila euro)⁸¹. Nelle seconde, tra le altre, si annoverano le somme erogate ai componenti il Comitato di solidarietà per le vittime dell'usura e per reati di tipo mafioso pari a 237,31 migliaia di euro⁸², quelle per pubblicità pari a 46,2 migliaia di euro, le spese legali, notarili e contabili pari complessivamente a 31,43 migliaia di euro e le spese per materiale informatico pari a 15,86 migliaia di euro.

Per quanto concerne l'attività di recupero della morosità maturata nel pagamento delle rate di ammortamento delle somme oggetto di decreti di revoca e degli importi per i quali Consap esercita la surroga nei confronti degli autori di reato, al 31 dicembre 2014, risultano formalizzati n. 337 ruoli esattoriali per il recupero coattivo di 72 milioni di euro.

L'esercizio 2014 chiude con un avanzo di 20,7 milioni di euro. Ciò in relazione ad entrate per 82,9 milioni di euro (52,3 milioni di euro nel 2013) ed uscite per 62,2 milioni di euro (80,9 milioni di euro nel 2013) con un patrimonio netto al 31 dicembre 2014 pari a 141,2 milioni di euro.

Nel corso del 2014, Consap ha stipulato 100 contratti di mutuo per 11,7 milioni di euro; ha disposto delegazioni di pagamento per 11,8 milioni di euro; ha erogato, in favore delle vittime dell'estorsione, la somma di 9,4 milioni di euro per n. 85 elargizioni e ha disposto 704 ordinativi di pagamento in favore delle vittime della mafia, per la somma complessiva di 36,1 milioni di euro.

2.11. MedioCredito Centrale S.p.A.

2.11.1. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese – MEF

⁷⁹ Legge n. 44 del 1999, art. 18, comma 1, lettera a).

⁸⁰ Legge n. 108 del 1996, art. 14, comma 11, legge n. 512 del 1999, art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 183 del 2011, art. 4, comma 19.

⁸¹ Nella voce è ricompresa l'onere riconosciuto al gestore determinato in via forfettaria pari a 176,79 migliaia di euro (art. 8 comma 11 dell'atto di concessione).

⁸² Di cui circa 9 mila euro a titolo di premio annuale.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell' 11 novembre 1998, n. 491, è stato emanato il Regolamento recante condizioni e modalità di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, che abroga e sostituisce il precedente decreto n. 636 del 7 novembre 1996.

A seguito del decentramento amministrativo le risorse previste dall'art. 2, comma 2, del DL 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1993, n. 237, sono confluite nei Fondi unici regionali, ma allo stato nessuna Regione ha avviato l'operatività, e pertanto il Fondo è rimasto inutilizzato. La titolarità in capo al MEF afferisce esclusivamente alle residue competenze dello Stato afferenti alle regioni Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno ancora aderito al decentramento amministrativo.

Alla data del 31 dicembre 2014 il saldo del conto di Tesoreria Centrale dello Stato, pari a 5,47 milioni di euro, rimane invariato rispetto agli anni precedenti.

2.11.2. Fondo per la concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese – MISE

L'intervento del Ministero dello sviluppo economico a sostegno del mercato del Capitale di rischio è stato previsto dalla legge finanziaria per il 2001; tale intervento ha ad oggetto la concessione di anticipazioni finanziarie a banche e intermediari finanziari, preventivamente accreditati presso il Ministero, da utilizzare per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di: nuove imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo di processi produttivi, prodotti e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; nuove imprese a fronte di programmi pluriennali di sviluppo innovativi e ad elevato impatto tecnologico; PMI localizzate nelle aree indicate nel regolamento n. 1.260 del 1999, a fronte di programmi pluriennali di sviluppo.

L'anticipazione pubblica è concessa in misura pari al 50 per cento del valore di acquisizione della partecipazione e comunque per un importo non superiore ai 2 milioni di euro per ogni operazione.

I soggetti intermediari, ai quali è demandata la selezione delle imprese da partecipare e la gestione della partecipazione acquisita, sono tenuti a disinvestire entro un termine massimo di sette anni dalla data di acquisizione della partecipazione.

All'atto della dismissione, tali soggetti devono restituire al Ministero il 50 per cento del valore di dismissione della partecipazione, al netto di una commissione annua di gestione.

L'art. 4, comma 11-octies, del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015 "misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" ha disposto che le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. In particolare viene previsto che la cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione.

I soggetti accreditati possono dismettere le partecipazioni entro 10 anni dalla data di acquisizione, ovvero, nel caso di SGR, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare gestito che ha acquisito la partecipazione. Per il periodo eccedente i 7 anni, non sono previste a carico degli investitori management fees a favore del soggetto accreditato.

Le spese di gestione del fondo, nell'esercizio considerato, ammontano a 566,15 migliaia di euro⁸³ e il tasso di erogazione del capitale rispetto alle disponibilità iniziali risulta pari al 2,19 per cento (1,69 per cento se si considerano anche le altre entrate conseguite in corso d'anno).

3. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993

3.1. Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea

3.1.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

Dal 1993 il Fondo si è avvalso di due conti correnti infruttiferi, accessi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 23209 e finanziamenti CEE c/c n. 23211).

Per facilitare la gestione dei programmi complementari alla programmazione comunitaria (*Piano di Azione Coesione* del 2011 e successivi interventi di cui all'art. 1, comma 242 della legge di stabilità 2014, n. 147 del 2013), nel 2013 è stato aperto presso la tesoreria centrale dello Stato il conto corrente infruttifero n. 25051, denominato "MEF Interventi complementari alla programmazione comunitaria".

I complessivi movimenti finanziari posti in essere dal Fondo di rotazione nel corso dell'anno 2014 portano alle seguenti risultanze:

TAVOLA 1

MOVIMENTI FINANZIARI

(in milioni)

Numero conto corrente	Disponibilità iniziale all'1/1/2014	Erogazioni 2014	Rientri 2014	Trasferimenti dal bilancio dello Stato 2014	Disponibilità finale al 31/12/2014
25051	7.698	246	769	-	8.221
23209	15.318	4.482	5.539	5.103	16.375
23211	1.669	5.981	5.569	-	1.256
Totali	24.685	10.710	6.774	5.103	25.852

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MEF - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione europea

⁸³ Il gestore dichiara che l'importo si riferisce al pagamento delle commissioni di gestione maturate, sia nell'anno 2014 che in anni precedenti, ai sensi del punto 23 delle disposizioni del decreto Ministero attività produttive del 19.01.2004.

Il “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977 (legge non più operante), dai contributi, sovvenzioni e rimborsi erogati dall’Unione europea a favore dell’Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e da recuperi vari e restituzioni.

A valere sulle proprie disponibilità, il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l’attuazione dei programmi di politica comunitaria; ad erogare, ai titolari delle azioni di cui ai programmi sopradetti, anticipazioni a fronte dei contributi facenti carico al bilancio dell’Unione europea; ad alimentare il conto corrente 25051 per finanziare gli interventi complementari alla programmazione comunitaria 2007/2013.

Per quanto attiene invece il “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” (c/c n. 23211), questo è alimentato dalle somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell’Italia e dalle restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari.

Infine, in relazione al “Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie: MEF Interventi Complementari alla Programmazione Comunitaria” (c/c n. 25051), allo scopo di garantire una gestione efficace e trasparente dei programmi complementari alla programmazione comunitaria, sono state trasferite risorse dal conto 23209 al conto 25051 e imputate ai singoli programmi.

3.2. Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro

3.2.1. Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti trentennali alle fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento

Nel 2014 è stato istituito⁸⁴ nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro, sia in termini di competenza che di cassa, per la concessione a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

In particolare, al fine di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli Enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, che versino nelle condizioni di cui all’art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge 7 ottobre 2013, n. 112, al commissario straordinario⁸⁵, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.

⁸⁴ Art. 11, al comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

⁸⁵ Previsto al comma 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).

La dotazione del fondo è stata incrementata, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro⁸⁶.

Con decreto n. 54921 del 10 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stato approvato lo schema di contratto tipo di finanziamento ed è stato, altresì, disposto che le Fondazioni lirico-sinfoniche si obblighino ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, per il rimborso delle rate di ammortamento del finanziamento a titolo di capitale ed interessi alle scadenze stabilite su un apposito conto corrente infruttifero n. 25056, intestato al MEF, presso la Tesoreria centrale dello Stato⁸⁷.

Con decreti interministeriali, in data 16 settembre 2014 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il MEF sono stati approvati i piani di risanamento presentati dalla:

- Fondazione Teatro San Carlo di Napoli per 25,3 milioni di euro;
- Fondazione Teatro Comunale di Bologna per 14,4 milioni di euro;
- Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per 27,8 milioni di euro;
- Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per 11 milioni di euro;
- Fondazione Teatro dell'Opera di Roma per 20 milioni di euro.

E nel mese di dicembre 2014 sono stati stipulati i relativi contratti di finanziamento tra le suddette Fondazioni e il MEF.

Con autorizzazione n. 96154 del 17 dicembre 2014, a carico del capitolo di spesa 7351, è stato disposto il versamento, a favore della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, della somma di 21,7 milioni di euro a titolo di prima erogazione del contratto di finanziamento approvato.

Nel corso del mese di gennaio 2015, sono stati disposti, in favore delle Fondazioni sopra menzionate di Roma, Firenze, Trieste e Bologna, pagamenti in conto sospeso per 56,6 milioni di euro.

Le somme che affluiranno nel conto corrente n. 25056, a seguito del rimborso delle rate di ammortamento, saranno riversate all'Entrata del bilancio dello Stato.

Il MEF ha comunicato che non trattasi di fondo rotativo, in quanto il suddetto capitolo 7351 consente le erogazioni in conto mutuo a favore delle Fondazioni mutuatarie.

3.3. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

3.3.1. Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura⁸⁸

Trattasi di “gestione stralcio”, che non ha più carattere di rotatività⁸⁹.

⁸⁶ Art. 5, comma 6, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 16.

⁸⁷ Nota n. 89283 del 14 novembre 2014 MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche amministrazioni.

⁸⁸ Il fondo era destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto: di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica; di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura; di mezzi agricoli per trasporto persone, animali e cose, a favore delle aziende Silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

⁸⁹ Dalla nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. 0009487 del 11/05/15, si apprende che il Fondo non ha più il carattere di rotatività.

Pertanto ad oggi rimane solo l'attività residuale di controllo contabile dei rientri delle rate dei prestiti ancora in ammortamento, nonché di erogazione delle agevolazioni richieste prima del termine del 31 dicembre 2008.

Con riguardo alla gestione, le entrate si riferiscono, per 197,52 migliaia di euro alle rate di ammortamento e per 22,89 migliaia di euro⁹⁰ ai rimborsi di somme erroneamente versate all'erario dello Stato; nelle uscite risultano pagamenti, per circa un milione di euro, relativi a ordinativi rimasti da pagare per titoli inestinti 2013 inerenti atti di pignoramento derivanti da sentenze esecutive del Tribunale di Roma.

In aggiunta, nel 2014, sono stati prelevati 10 milioni di euro e versati nel capitolo di entrata 3590/05⁹¹. In particolare sono stati prelevati dalla contabilità speciale (c/c n. 23507) 7,3 milioni di euro e dalla contabilità speciale (c/c n. 23512) 2,7 milioni di euro, al fine di potenziare il servizio fitosanitario nazionale con particolare riguardo all'emergenza provocata dal batterio "xylella" fastidiosa per 5 milioni di euro e per rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera per i restanti 5 milioni di euro.

A fine 2014, il saldo effettivo di cassa sul c/c n. 23507 è stato pari a 980,63 migliaia di euro ed il saldo disponibile di cassa, sullo stesso conto è stato pari a 133,51 migliaia di euro in quanto incidono accantonamenti pari a 847,12 migliaia di euro per titoli inestinti. Sull'altro conto il saldo è pari a zero. Il credito residuo relativo ai mutui che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare, al 31 dicembre 2014, è pari a 16,61 migliaia di euro.

3.3.2. Fondo centrale per il credito peschereccio⁹²

Trattasi di gestione stralcio, che non ha più il carattere della rotatività, con attività limitata all'erogazione delle somme residue per agevolazioni perfezionate in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 154 del 2004⁹³.

Relativamente all'esercizio 2014, i rientri per versamenti per rate di ammortamento, interessi di pre-ammortamento e di mora, estinzioni anticipate parziali o totali di mutui, sono stati di 666,70 migliaia di euro; non risultano erogati a saldo mutui a favore di mutuatari che avevano richiesto i benefici antecedentemente alla soppressione della legge n. 41 del 1982.

Al 31 dicembre 2014 il saldo effettivo di cassa risultava pari a 2,25 milioni di euro mentre il saldo disponibile di cassa, alla stessa data, ammontava a 132,32 migliaia di euro. La differenza pari a 2,11 milioni di euro è dovuta agli accantonamenti eseguiti sul c/c n. 23511 a seguito di varie sentenze esecutive del tribunale di Roma per atti di pignoramento, relativi a n. 4 titoli inestinti, ai fini della successiva erogazione dei corrispondenti atti di pignoramento.

Il credito residuo verso i beneficiari dei mutui a tasso agevolato, al 31 dicembre 2014, era pari a 855,67 migliaia di euro.

⁹⁰ Cap. di spesa 2130 della tabella 02, alla data del 4.11.2014.

⁹¹ Prelevamento disposto dall'art. 1 comma 293 e 297 della legge n. 147 del 23 dicembre 2014.

⁹² Il Fondo, veniva utilizzato ad esempio per: la promozione, lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare; la gestione di aree e sistemi di pesca; l'installazione e il funzionamento di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali.

⁹³ Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la legge n. 41 del 1982, abrogata e sostituita dal d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154.

3.3.3. Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice⁹⁴

Trattasi di gestione stralcio⁹⁵, che non ha più il carattere della rotatività⁹⁶, costituita esclusivamente da somme dovute all'Erario dalle banche convenzionate per rate di ammortamento e relativi interessi di mutui già concessi e per somme versate a seguito di estinzioni anticipate di mutui.

Nell'anno 2014 sono stati versati complessivi 21,20 migliaia di euro, per rate di ammortamento e relativi interessi di pre-ammortamento. Tali somme sono state versate direttamente al capitolo 3347 del Capo X (Ministero dell'economia e delle finanze) del bilancio dello Stato.

Il debito residuo che i mutuatari sono contrattualmente obbligati a rimborsare, alla data del 31 dicembre 2014, è pari a 23,13 migliaia di euro.

In base alle rate di ammortamento rimaste da versare dai mutuatari, l'attività dei rientri dovrebbe concludersi entro il 2019.

3.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3.4.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo⁹⁷

Il Fondo, istituito dall'art. 25 della legge n. 845 del 1978 per favorire l'accesso al Fondo Sociale europeo (FSE) ed al Fondo Regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, ha natura solo parzialmente rotativa⁹⁸.

Le uscite, diverse dalle erogazioni di capitale, nel 2014, sono state pari a circa 19 milioni di euro, corrispondenti al 12,66 per cento del capitale erogato⁹⁹.

3.5. Ministero dello sviluppo economico

3.5.1. Fondo per l'innovazione tecnologica limitatamente agli interventi cofinanziati dalla UE e dalle Regioni - Aree depresse e programmazione negoziata

Gli interventi di cui trattasi, previsti dalla legge n. 488 del 1992, gravano su un fondo rotativo misto¹⁰⁰, mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati

⁹⁴ Il Fondo doveva dare attuazione ad iniziative relative al miglioramento ed allo sviluppo della proprietà coltivatrice mediante finanziamenti a favore dei lavoratori agricoli.

⁹⁵ Il Fondo di rotazione per la proprietà diretto-coltivatrice, istituito dall'art. 16, legge 26 maggio 1965, n. 590, è stato soppresso dall'art. 110 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e reso infruttifero dal Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dal 1982.

⁹⁶ Nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. 0009487 del 11/05/15.

⁹⁷ Per le connessioni con il "Fondo per la Formazione e l'Occupazione" si veda la relazione sul ministero del Lavoro e la deliberazione 4/2014/G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato "Evoluzione del sistema degli ammortizzatori sociali ed il relativo impatto economico".

⁹⁸ Con dPCM del 16 gennaio 2002 al Fondo in esame sono state riconosciute le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione, limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con Fondi INPS, nonché di quelli finanziati dalla UE e/o dalle Regioni. L'art. 9 del DL n. 148 del 1993, ha disposto il versamento nel "Fondo" di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale. Il comma 72, dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995, ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo", che derivano da versamenti da parte dell'INPS, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

⁹⁹ Per 14,55 milioni di euro a pignoramenti da definire; per 3,54 milioni di euro alle spese del sistema informatico, gestione e controllo programmi operativi FSE; per 869,02 migliaia di euro alle spese per attività di controllo dei fondi paritetici interprofessionali; per 52,88 migliaia di euro alle spese legali, oneri liquidazione Enti di formazione, consulenze, oneri commissioni aggiudicatrici gare d'appalto, adempimenti per gare di appalto; per 3,32 migliaia di euro all'amministrazione del Fondo, organizzazione eventi e realizzazione prodotti cartacei e per 3,24 migliaia di euro liquidazione incentivi previsti per l'attività di verifica amministrativo contabile sulla formazione professionale.

¹⁰⁰ L'art. 3 dPCM del 25 novembre 2003 ha stabilito che, per gli specifici interventi per le aree depresse (legge n. 488 del 1992 e programmazione negoziata), limitatamente alle agevolazioni cofinanziate dall'Unione Europea e/o delle

dalla UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29).

Il DL n. 81 del 2007, all'art. 8-bis ha previsto una semplificazione delle procedure e la modifica dei criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992.

3.5.2. Fondo per l'innovazione tecnologica (oggi Fondo crescita sostenibile¹⁰¹)

L'art. 14 della legge n. 46 del 1982 ha previsto la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (contabilità speciale n. 1201 – Fondo crescita sostenibile; 3103 – Fondo Fit-Pia; 5643 – Fondo Fit-Start Up; 5644 – Fondo Fit-Reach; 5645 – Fondo Fit-Generalista; 5646 – Fondo Fit-Analisi Fattuale; 5850 – Contributi per investimenti in beni strumentali), per la copertura degli oneri relativi a diversi interventi di sostegno.

Trattasi di un fondo misto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l'intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili a fondo perduto¹⁰².

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 300 milioni di euro¹⁰³, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato. La percentuale di copertura varia in relazione alla dimensione di impresa; il finanziamento agevolato, a un tasso pari al 20 per cento del tasso di riferimento e non inferiore comunque allo 0,8 per cento, ha una durata massima di otto anni.

Al fine di dare attuazione¹⁰⁴ allo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, è stata istituita, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma in Banca d'Italia e nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per Investimenti in beni strumentali”.

Per tale intervento lo stanziamento di bilancio per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari, relativo agli anni 2014-2021, in base a quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è pari a 385,8 milioni di euro, come di seguito riportato:

Regioni, permangono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione. Con la circolare n. 29 del 30/06/2004 del MEF, la contabilità speciale 1726 è stata considerata fondo rotativo misto e pertanto mantenuta fuori bilancio.

¹⁰¹ Con l'art. 23, comma 2 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato stabilito che il Fondo speciale di cui sopra, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile”. In attuazione del citato decreto, è stato emanato in data 8 marzo 2013 il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità attuative per gli investimenti in ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici identificati nel Programma quadro di ricerca e innovazione comunitario per il periodo 2014-2020 “Orizzonte 2020”. L'intervento si rivolge prevalentemente alle PMI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, si attua il primo intervento del nuovo Fondo per la crescita sostenibile volto al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo delle imprese.

¹⁰² Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. 0030392 del 20/04/2015.

¹⁰³ Decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 convertito con legge 23 giugno 2008 n. 111.

¹⁰⁴ Art. 18 comma 9-bis decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (conv. legge 11 agosto 2014 n. 116).

TAVOLA 2

STANZIAMENTI DI BILANCIO

(in milioni)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7,50	30,96	62,15	77,15	77,15	69,65	46,14	15,14

Fonte: elaborazione MISE – Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Nell'esercizio in esame il tasso di erogazione del capitale rispetto alle disponibilità iniziali è stato pari al 7,21 per cento (5,32 per cento se si considerano anche le altre entrate conseguite in corso d'anno).

Nel 2014, le uscite diverse dalle erogazioni di capitale, corrispondenti al 10,30 per cento di quest'ultime, sono state pari a circa 12 milioni di euro¹⁰⁵.

Nelle tabelle di seguito riportate, si rappresentano i dati relativi alla movimentazione finanziaria e alla gestione amministrativa di ciascuna contabilità speciale, al fine di evidenziarne la rilevanza, sia in termini finanziari che di operatività.

TAVOLA 3

MOVIMENTI FINANZIARI

(in migliaia)

Numero di contabilità speciale	Disponibilità iniziale all'1/1/14	A) Erogazioni 2014	Altre uscite 2014 diverse da A)	B) Rientri 2014	Altri Rientri al fondo 2014 diversi da B)	Disponibilità finale al 31/12/14
1201	1.371.833	84.269	68.998	571.214	2.469	1.792.250
3103	119.304	1.678	0	-	-	117.626
5643	4.201	820	-	-	-	3.381
5644	8.354	2.349	-	-	-	6.005
5645	76.572	18.117	0	-	-	58.455
5646	39.940	9.541	0	-	-	30.399
5850	-	62	-	7.500	-	7.438
TOTALE	1.620.203	116.774	68.998	571.214	2.469	2.008.115

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MISE

TAVOLA 4

ALTRE INFORMAZIONI

CONTABILITÀ SPECIALE	NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI	NUMERO DOMANDE PRESENTATE PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO	NUMERO DOMANDE AUTORIZZATE PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO
1201	359	374	359
3103	42	48	42
5643	5	5	5
5644	6	6	6
5645	55	55	55

¹⁰⁵ Riguardano: per 7,69 milioni di euro i pignoramenti; per 245,55 migliaia di euro i compensi alle Commissioni di accertamento, Commissioni di controllo e missioni; per 3,85 milioni di euro i compensi alle Banche concessionarie e agli esperti; per 17,69 migliaia di euro il versamento al Fondo Unico Dirigenti; per 42,23 migliaia di euro le spese di funzionamento (art. 2 legge n. 696 del 1983) e la restante parte i versamenti all'Erario.

CONTABILITÀ SPECIALE	NUMERO SOGETTI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI	NUMERO DOMANDE PRESENTATE PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO	NUMERO DOMANDE AUTORIZZATE PER EROGAZIONE FINANZIAMENTO
5646	29	29	29
5850	37	479	37
TOTALE	496	517	496

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati MISE

3.6. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3.6.1. Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR)

Con decorrenza gennaio 2000 il Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR) include la gestione residua del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

La normativa di riferimento, consente di agevolare iniziative che prevedono interventi in forma mista (credito agevolato e contributo nella spesa) e in forma di solo contributo nella spesa¹⁰⁶.

E' continuata, anche nel 2014, l'attività del fondo, legata al recupero dei crediti accertati, nella maggior parte dei casi, a seguito della revoca dei finanziamenti conseguenti l'avvio di procedure di liquidazione volontaria o giudiziale delle imprese beneficiarie.

La situazione del recupero crediti sta assumendo, anche dal punto di vista gestionale, particolare rilevanza in conseguenza dell'attuale situazione di crisi.

Le procedure positivamente concluse al 31 dicembre 2014 sono, rispetto a quelle attivate, il 15 per cento del totale, con il recupero del 97 per cento del relativo importo richiesto (comprensivo di interessi di mora).

Nel 2014 sono stati eseguiti pagamenti a seguito di atti di assegnazione di pignoramento presso terzi, attivati da soggetti che vantavano crediti nei confronti del Ministero per 186,21 migliaia di euro. Sulla base dei pignoramenti pervenuti nel 2014, risulta accantonato sul conto di contabilità speciale 3001 un importo di 14,53 milioni di euro che sarà presumibilmente erogato nel corso del 2015¹⁰⁷.

Si evidenzia, infine, un versamento di 30 milioni di euro a favore del Tesoro dello Stato, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 50 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013).

3.7. Ministero dell'interno

3.7.1. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali

L'art. 4, comma 1 del DL n. 174 del 2012, con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali", con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna

¹⁰⁶ Nella nota del MIUR, prot. 0009374 del 29 aprile 2015, si legge che "la rotatività del Fondo è di fatto assicurata sia dal rientro del credito agevolato sia dal reintegro annuale delle quote di contributo nella spesa, anticipate dal fondo stesso, attraverso l'apposito capitolo di bilancio".

¹⁰⁷ Dalla nota del MIUR, prot. 0009374 del 29 aprile 2015, si apprende che alle "erogazioni si affiancano le cosiddette spese, ossia le erogazioni per l'istrutoria e la gestione dei progetti... In particolare il riparto annuale del fondo prevede per tali tipologie di attività apposite disponibilità in termini di credito agevolato e contributo nella spesa. Ne consegue che trattandosi di compensi riconosciuti per attività di valutazione, non determinano un rientro sul conto di contabilità speciale, e potrebbero creare uno squilibrio tra entrate ed uscite del fondo".

annualità dal 2014 al 2020 alimentato, altresì, dalle somme rimborsate dagli Enti locali beneficiari, nonché, per l'anno 2012, da ulteriori risorse pari a 558 milioni.

Il Fondo¹⁰⁸ è destinato a quegli Enti che hanno deliberato la “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare si stabilisce che per il risanamento finanziario degli Enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario disciplinata all’art. 243-bis, lo Stato concede un’anticipazione a valere sul Fondo in questione.

La concessione dell’anticipazione è disposta dal Ministero dell’interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Come previsto dall’art. 5 del DL n. 174 del 2012, l’eventuale diniego del piano di riequilibrio da parte della citata sezione regionale di controllo comporta anche il diniego della concessione dell’anticipazione sul Fondo in questione e la restituzione dell’eventuale anticipazione straordinaria concessa.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione di cui all’articolo 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000, attribuibile a ciascun Ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione dell’anticipazione stessa. L’art. 2 del citato decreto dispone che la disponibilità annua del Fondo è determinata dalla dotazione annua stabilità dalla legge e dalle somme rimborsate dagli Enti beneficiari¹⁰⁹, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.

In merito alle modalità di restituzione dell’anticipazione, l’art. 5 del decreto 11 gennaio 2013 stabilisce che le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall’ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno. Inoltre lo stesso articolo precisa che la restituzione dell’anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno, con rate semestrali di pari importo. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell’interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Nel corso del 2014 alla dotazione iniziale si è aggiunto l’importo di 120 milioni di euro. Inoltre, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l’anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell’ente interessato, un’anticipazione fino all’importo massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2014.

Nel 2014, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 hanno aderito 53 Enti dei quali 27 hanno fatto anche richiesta di accesso al Fondo di rotazione in questione. Gli Enti in dissesto finanziario

¹⁰⁸ Il Fondo è previsto e disciplinato dall’art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 che è stato introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r) del DL n. 174 del 2012.

¹⁰⁹ I soggetti beneficiari dell’anticipazione *de qua* sono i comuni, le province e le città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000.

che hanno fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 66 del 2014 sono stati 33. Infine gli Enti che si sono avvalsi delle disposizioni previste dall'art. 243-*quinquies* del d.lgs. n. 267 del 2000 sono stati 5.

Al 31 dicembre 2014 le anticipazioni, relative a tutte le suddette disposizioni normative, complessivamente erogate sono state 50 per un ammontare di 590 milioni di euro, riferite anche ad Enti che avevano fatto ricorso alla procedura di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 nel corso degli anni 2012 e 2013 e, che avevano conseguito nel 2014 l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti.

Il tempo medio di erogazione delle suddette anticipazioni dipende dalla chiusura definitiva del procedimento coincidente con l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti.

Nel 2014 le somme da recuperare a titolo di mancate restituzioni da parte degli Enti sono pari a 9 milioni di euro.

Nella relazione ministeriale sulla gestione del Fondo in questione viene precisato che i tempi di definizione dei procedimenti relativi alle istruttorie dei piani di riequilibrio si sono dilatati per effetto della facoltà concessa agli Enti locali di poter accedere all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 che al successivo comma 15 prevede che gli Enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000 e che richiedono l'anticipazione di cui al suddetto comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 60 giorni dalla concessione dell'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del citato comma 13.